

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 508

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PRESTI, BEVILACQUA, BATTAGLIA,
VEVANTE SCIOLETTI e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Norme transitorie per il reclutamento
del personale direttivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - I precedenti concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola hanno dato luogo a contenzioso per le difficoltà interpretative delle leggi che si sono succedute nel tempo.

La legge 5 gennaio 1994, n. 24 ha cercato di mettere ordine in materia, senza portare a soluzione il problema di alcuni docenti ammessi con riserva al concorso di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

In verità, questi pochi docenti hanno già sostenuto con esito positivo l'esame colloquio e, subordinamente all'esito favorevole del contenzioso in atto, saranno inclusi nella graduatoria generale di merito del

concorso cui hanno partecipato con assegnazione della presidenza già scelta e attribuita con riserva.

Già vari tribunali amministrativi regionali si stanno pronunciando favorevolmente agli interessati, ma il lungo tempo occorrente per i diversi gradi di giudizio lascia una situazione di precarietà e di incertezza che dev'essere eliminata in tempi brevi.

Pertanto, con la presente proposta di legge si mira ad abbreviare i tempi, dando certezza a chi nella scuola, di fatto, svolge la funzione direttiva, da diversi anni ormai, in possesso di tutti i requisiti di legge, compreso il superamento di una severa prova selettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, hanno titolo ad essere ammessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le ammissioni in ruolo sono effettuate con l'osservanza delle norme vigenti, nei posti già assegnati con riserva o comunque disponibili.